

N. [REDACTED]

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede,
decidendo sul ricorso ex art. 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 28.5.2012
nell'interesse di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Negri, contro il provvedimento n. [REDACTED]
**Imm. di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso
dal Questore di Milano in data [REDACTED] e notificato in data [REDACTED]**
letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti,
sentito il difensore della ricorrente all'udienza del [REDACTED], e svolta l'istruttoria orale
alle udienze successive,
rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza di ^{comparizione} ~~discussione~~ è stato regolarmente
notificato alla parte resistente e che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è
costituita,

- rilevato che la ricorrente ha contratto matrimonio in data [REDACTED] con il cittadino
italiano Signor [REDACTED], eleggendo quale residenza familiare l'abitazione sita
in Milano, Via [REDACTED].
- rilevato che la stessa aveva richiesto in data [REDACTED] il rinnovo del titolo di
soggiorno, già concesso per motivi di lavoro e convertito in permesso per motivi
familiari, essendo coniugata con cittadino italiano, scaduto in data [REDACTED];
- rilevato che con il provvedimento sopra citato ed oggi, il Questore di Milano
revocava detto titolo in quanto veniva accertato che la ricorrente non conviveva con

il coniuge e, dunque, non sussisteva la fattispecie di cui all'art. 28, c. I, lett. b) DPR394/99 che consente il soggiorno della cittadina straniera;

- rilevato che la ricorrente deduce come motivo del ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del diritto all'unità familiare, con vittoria di spese;
- rilevato, da quanto risulta in atti, che gli accertamenti effettuati dall'Autorità in Milano prima in via [redacted] e poi in Piazza [redacted], avevano dato esito negativo;
- ritenuto che nel corso dell'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ed il marito non hanno una fissa dimora almeno dalla fine del [redacted] e che l'indirizzo di Milano, [redacted] coincide con il centro di ascolto parrocchiale dove spesso i senzatetto eleggono la propria residenza in forza di specifico accordo tra detto ente ed il Comune di Milano, e che, sebbene in momenti diversi -non determinati da propria volontà ma unicamente dalle disponibilità di posti letto- i coniugi hanno iniziato a convivere presso il dormitorio di Viale Ortes in Milano che li accoglie entrambi tuttora;
- che la convivenza materiale, pertanto, prima è stata resa impossibile dalle condizioni di disagio economico in cui i coniugi versavano e versano, ed oggi sussiste ed è corroborata dall'assistenza morale tra gli stessi che sono apparsi più volte insieme agli operatori che si sono occupati del loro caso di disagio, ed attualmente per l'assistenza morale prestata dal marito nei confronti della ricorrente, attualmente in malattia;
- che dette circostanze, infatti, risultano in atti dalle testimonianze della Dottoressa [redacted] e dell'Assistente sociale [redacted] operanti rispettivamente presso il Comune di Milano e presso la Casa dell'accoglienza di Viale Ortes n. 69;

- ritenuto che il diritto al soggiorno in seguito al matrimonio con un cittadino italiano sussiste in quanto ad esso faccia seguito l'effettiva convivenza dei coniugi e fino a quando sussista tale convivenza, da intendersi non solo come mera convivenza ma anche in senso sostanziale come comunione di vita e assistenza reciproca, la cui prova grava sullo straniero (Cass., 23598/2006; 2539/2005);
- ritenuto che, sulla base degli elementi tutti emersi dall'istruttoria è da ritenersi provata la convivenza dei coniugi, sebbene nella forma attenuata che è compatibile con l'assistenza sociale di cui i coniugi attualmente stanno beneficiando a causa del proprio disagio economico;
- ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato è illegittimo;
- ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

ANNULLA il provvedimento n. [REDACTED] Imm. di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Milano in data [REDACTED] e notificato in data [REDACTED], nei confronti di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]. Compensa integralmente le spese del presente giudizio. Si comunichi.

Milano, 9/12/12

Il Giudice O. T.

Daniela La Valle

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 DIC. 2012
di Alessandra